



Ufficio stampa

Rassegna stampa

4 settembre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 CASSE PRIVATIZZATE: Casse autonome, riforme a ostacoli (italia oggi)
Pag 5 STUDI DI SETTORE: Studi, una fumata nera per 69 (italia oggi)
Pag 6 STUDI DI SETTORE: Revisione sprint senza il placet delle associazioni
(italia oggi)
Pag 7 CORTE UE: Il giudicato diventa più debole (il sole 24 ore)
Pag 8 CORTE UE: Ma il principio non può valere solo «pro-fisco» (il sole 24 ore)

ITALIA OGGI

In Bicamerale di controllo degli enti le criticità delle riforme. Sacconi (Lavoro) dice no al tavolo tecnico

Casse autonome, riforme a ostacoli

Il ministero vuole interventi più incisivi sulla sostenibilità

Strada tutta in salita per le riforme proposte dalle casse di previdenza. Per i ministeri vigilanti, infatti, gli adeguamenti proposti fino ad oggi non sono per nulla sufficienti. Anzi. Se gli enti vogliono vedersi approvare le modifiche e scongiurare così provvedimenti più drastici, come il commissariamento previsto dal dlgs 509/94 quando si verifica uno stato di sofferenza, sarà bene mettere nero su bianco sacrifici maggiori (aumento delle aliquote contributive e riduzione delle prestazioni) da parte dei professionisti. Dell'aria che tira ne sanno qualcosa alcune casse che, per esempio, hanno già ricevuto delle obiezioni sull'innalzamento dell'età pensionabile (avvocati) oppure sul contributo modulare (consulenti del lavoro) ma anche sull'aumento dal 2 al 4% del contributo integrativo a carico del committente (proposta comune a moltissime casse). La pubblicazione di un documento riservato del ministero del lavoro (si veda ItaliaOggi del 2 e del 3 settembre) mette in evidenza che sette casse (avvocati, ragionieri, veterinari, agenti di commercio, giornalisti, consulenti del lavoro e medici) ad oggi non avrebbero la sostenibilità a 30 anni richiesta dal comma 763 della Finanziaria 2007. Un documento che ha fatto insorgere alcuni presidenti. I quali a ItaliaOggi ricordano che con i correttivi proposti e in attesa di approvazione la sostenibilità ci sarà oltre i 30 anni richiesti dalla legge. A rileggere però i passaggi cruciali dell'ultima audizione di Giovanni Geroldi, direttore della divisione previdenziale del ministero del lavoro, presso la bicamerale di controllo degli enti gestori forme di previdenza obbligatoria del 15 luglio (il cui resoconto è stato pubblicato solo pochi giorni fa), però l'approvazione è rinviata a data da definire. Vediamo perchè.

La stagione delle riforme

In merito alla lunga attesa da parte delle casse, lamentata in bicamerale dal vicepresidente di commissione, Antonino Lo Presti (Pdl), Geroldi ha spiegato che per quindici anni, dalla loro nascita quindi, le casse «hanno avuto fino a poco tempo fa un percorso di galleggiamento tranquillo, senza grandi scossoni ed era prevalente la natura giuridico formale della vigilanza. Oggi questi enti stanno facendo i conti con le questioni relative alla sostenibilità finanziaria e all'adeguatezza delle prestazioni. Siamo chiamati, come soggetti vigilanti e come regolatori», ha sottolineato, «a capire meglio la sostanza degli obiettivi che tendono ad essere raggiunti attraverso queste riforme. Questo rappresenta una sfida per il sistema di vigilanza perché naturalmente deve richiedere competenze, modalità e approcci aggiuntivi e anche, se vogliamo, l'uso più esteso di strumenti che in parte esistono già. Ad esempio, lo strumento della direttiva non è stato praticamente mai usato e invece potrebbe diventare uno strumento importante. Andando nello specifico, noi abbiamo effettivamente alcuni problemi che in questo momento sono in fase di ulteriore approfondimento».

I nodi principali

Il riferimento è per l'innalzamento dell'aliquota del contributo integrativo (a carico del committente)

ma anche per l'inserimento nei sistemi previdenziali del contributo, che in gergo viene chiamato modulare, che di fatto significa una sorta di opzionalità da aggiungere a punti di aliquota contributiva (tipico però della previdenza complementare). «Tali punti», ha spiegato Geroldi, «sono oggetto di attenzione perché la loro manovrabilità non è scontata. Esiste una letteratura di tipo giurisprudenziale che ci ha creato dei problemi. Il contributo integrativo, in questo senso, è un tipico esempio. Infatti, per quanto concerne il contributo integrativo, la rassegna che è stata da noi fatta sull'approccio giurisprudenziale sembra dirci che è molto poco manovrabile». Il direttore generale però non ha dimenticato che, stante l'articolo 1, comma 763, della legge finanziaria 2007, c'è stato un incremento di potestà normativa per le casse. Tuttavia «al momento l'ufficio legislativo è stato chiamato in causa a decidere su queste questioni». Per quanto riguarda gli avvocati, la bocciatura netta risale addirittura alla primavera (si veda ItaliaOggi del 9 e del 22 aprile 2009). I ministeri vigilanti, riferiva l'ex presidente di Cassa Forense, Paolo Rosa a ItaliaOggi, hanno definito «troppo morbido» lo scalone (ovvero l'innalzamento dell'età pensionabile a 70 anni). Pertanto va irrigidito un po'». Quindi, riforma da rivedere.

L'allarme

Tornando ai ritardi sull'approvazione degli adeguamenti, ha lamentato Lo Presti nel corso dell'audizione, «se si perde altro tempo tra non molto esploderà il problema: quando accadrà che qualche cassa si troverà in default e saremo costretti, noi come sistema, a intervenire per coprire i debiti delle casse saranno guai seri». Da qui la proposta al ministro del lavoro, presente in commissione, del parlamentare di «creare un tavolo di confronto con le casse, con questa commissione e con il ministero, per trovare una linea di condotta omogenea e unitaria» sui problemi rilevati. Una richiesta, tuttavia, sulla quale Maurizio Sacconi è rimasto vago indirizzando una sua risposta più che altro sulle questioni sostanziali. «Noi siamo molto attenti ai profili di stabilità. La prudenza, soprattutto in una stagione come questa, deve essere ancora maggiore, anche se questo comporta vincoli ancor più forti all'operatività. Tuttavia, non possiamo non dare certezze agli assistiti, come ha detto il direttore generale, individuando pochi ed essenziali criteri, e in questo raccolgo l'invito all'omogeneità, tali da poter essere facilmente verificati dagli stessi partecipanti alle casse», ha chiuso Sacconi. *Ignazio Marino*

ITALIA OGGI

Verso il parere sfavorevole la validazione da parte della commissione esperti il 16 settembre

Studi, una fumata nera per 69

Più tempo per inserire anche le informazioni sulla crisi

Fumata nera per i 69 studi di settore che entro settembre saranno all'esame della commissione esperti per la loro validazione. I rappresentati di imprese e professionisti che siedono in commissione alzeranno il cartellino rosso e si pronunceranno in maniera sfavorevole all'approvazione. Occorre più tempo, secondo gli esperti interpellati da ItaliaOggi, per compiere una revisione che sia quanto più precisa possibile, considerando anche dell'anno 2008 disponibili solo alla fine di settembre con l'invio di Unico-2009. Sotto la lente della commissione che potrà essere convocata per il 16 settembre finirà anche lo studio cavia delle costruzioni. Uno studio realizzato in maniera sperimentale con fortissimi elementi di territorialità e che coinvolge circa 200 mila contribuenti. La decisione che potrebbe maturare in seno alla commissione arriva in attesa di una proroga per la revisione ordinaria degli studi, peraltro condivisa anche dal Governo nella persona del sottosegretario Molgora. Ecco perché alcuni tecnici ipotizzano lo stesso calendario di lavoro utilizzato per l'edizione studi di settore 2008: a fine febbraio si conosceranno i dati Iva 2008, poi sarà la volta dei tempi tecnici per elaborare quelle informazioni e confrontarle per avere dei dati definitivi che tengano conto della crisi e dei suoi correttivi, si arriverà come nel 2009 a fine marzo inizio aprile 2010. «Purtroppo i tempi sono molto ristretti», spiega Andrea Trevisani (Confartigianato), «anche vista l'eccezionalità dell'anno in corso per via della crisi sarebbe stato opportuno accogliere l'emendamento alla manovra d'estate che rinviava al 31 dicembre il termine ultimo per la pubblicazione in G.U. degli studi. Alcuni studi di settore sono particolarmente complessi: quello dell'edilizia, per esempio, coinvolge oltre 300 mila soggetti ed è il primo che è basato su parametri regionali». Gli fa eco Claudio Carpentieri, responsabile fiscale della Cna: «Dal nostro punto di vista è fondamentale che per il 2009 la revisione degli studi di settore sia la più precisa possibile e che tenga conto di tutti i dati più recenti a disposizione. Si deve impedire il più possibile che ci siano degli imprenditori che non si rispecchino nel volume di ricavi stimato». Dal mondo delle professioni i concetti espressi sono analoghi. «Come categoria abbiamo sempre detto di voler poter svolgere il nostro mestiere con regole e tempi certe, invece ci ritroviamo costantemente a inseguire proroghe e a combattere con scadenze troppo ravvicinate», commenta Pietro Panzetta, consigliere nazionale dei consulenti del lavoro con delega alla fiscalità, «il 2009 è un anno talmente particolare che va valutato con accortezza "a bocce ferme". Per questo, anche vista la disponibilità dell'amministrazione finanziaria riscontrata in tal senso, auspichiamo una proroga, in attesa che il sistema tributario venga riformato nell'ottica di una migliore compliance con il cittadino». «Si tratta di una partita che ci vede tutti impegnati a remare nella stessa direzione», afferma Antonio Vento, responsabile della fiscalità d'impresa di Confcommercio. «Non si può pretendere che la stessa mole di lavoro che prima si faceva in arco temporale molto più ampio si possa perfezionare in poche settimane. Una proroga alla fine dell'anno sarebbe già un possibile rimedio, ma non andrebbe esclusa neppure l'idea di un rinvio all'inizio del 2010, in modo da poter valutare il 2009 nella sua interezza». Impressione comune nel mondo dei rappresentanti delle piccole e medie imprese, comunque, è che la scadenza fissata ex lege al 30 settembre non sia sufficiente neppure a studiare compiutamente le novità. «Partendo dal presupposto che i termini vanno sempre rispettati, anche a costo di uno sforzo maggiore, alcune nostre associazioni stanno incontrando problemi nell'analizzare tutta la mole degli studi revisionati», conclude Beniamino Pisano, responsabile fiscale Casartigiani. *Cristina Bartelli e Valerio Stroppa*

IL SOLE 24 ORE

Studi di settore. Riunione il 16

Revisione sprint senza il placet delle associazioni

La revisione ordinaria degli studi di settore senza il via li bera delle associazioni che rappresentano i contribuenti. E' questa la situazione che si profila come esito della riunione della commissione di esperti che si terrà a metà settembre per i 6 studi da aggiornare quest'anno (molto probabilmente il vi). Si tratterebbe di un gesto forte delle associazioni, per sottolineare l'importanza, nell'attuale situazione di crisi, di un allungamento di tempi per le revisioni.

La proroga. Il sostanziale accordo governativo all'ipotesi dello slittamento, confermata dal sottosegretario all'Economia, Daniele Molgora, al Sole 24 Ore (si veda il quotidiano del 26 agosto scorso) non ha frenato il meccanismo di validazione degli studi in revisione. Per questo motivo il in settembre nella riunione della Commissione di esperti, le categorie con ogni probabilità non esprimeranno parere favorevole. Almeno è questa l'intenzione che starebbe prevalendo in vista dell'appuntamento con una revisione particolarmente complessa in tempi eccezionalmente stretti. Lo stesso Governo aveva già recepito la necessità di un allungamento dei tempi inserendo uno slittamento al 31 dicembre nel maxi emendamento per la conversione del Dl 78 del 2009, che però era stato stralciato dalla presidenza della Camera, perché la disposizione non era stata esaminata nelle commissioni di merito. Secondo il sottosegretario Molgora si tratta comunque di una scadenza di carattere ordinario, che potrà essere prorogata anche successivamente al w settembre. Data fissata con anticipare la revisione, in modo da concluderla nel corso dell'anno d'imposta al quale le versioni revisionate degli studi vanno applicate. Un'esigenza che in tempi normali era stata più volta sollecitata dalle stesse associazioni che rappresentano lavoratori autonomi, imprese e professionisti, anche per giungere più tempestivamente all'elaborazione di Gerico. Nel 2008 la revisione era stata anticipata al 31 dicembre (appuntamento rispettato, ma con il rimando ai correttivi approvati entro il 31 marzo per tutti gli studi).

L'effetto crisi. Per quest'anno la situazione si presenta ancora più complicata, perché l'elaborazione dei correttivi congiunturali per la crisi economica ha portato all'apertura della partita revisioni molto tardi, in pratica tra la fine di aprile agli inizi di maggio. Le associazioni di categoria hanno avuto tempi stretti per le simulazioni sui modelli elaborati da Sose, per applicarli a casi concreti e poi per verificarli con l'amministrazione. Proprio questo passaggio ha avuto quest'anno spazi estremamente ridotti, per via del ritardo dovuto alla crisi e per l'anticipo stabilito nel 2008. E oltretutto con la partita aperta della necessità di verificare su questi stessi studi gli effetti della crisi, il cui monitoraggio è "rimandato" all'esame degli effetti delle dichiarazioni che vanno presentate entro fine mese.. Tra gli studi in revisione peraltro c'è quello degli edili che interessa circa 200mila soggetti e dovrebbe vedere per la prima volta uno studio su base regionale. *M. Bel. An. Cr.*

IL SOLE 24 ORE

Corte Ue. Limitata la forza preclusiva della pronuncia definitiva: non può impedire l'applicazione delle regole sull'Iva

Il giudicato diventa più debole

Il vincolo di decisioni precedenti compromette la lotta all'abuso del diritto

Un'altra pietra lanciata contro il totem della definitività del giudicato. La Corte di giustizia, nella causa C-2/08, ha stabilito che il nostro Codice civile (articolo 29/09 che impedisce di accertare due volte gli stessi elementi in caso di pronunce successive tra le medesime parti e sugli stessi fatti) può essere disapplicato se impedisce l'attuazione del diritto comunitario. La Corte ha così risolto la questione pregiudiziale sollevata nell'ambito di un procedimento che, in Cassazione, vede contrapposta l'amministrazione finanziaria e il curatore di un fallimento. Davanti alla Cassazione il curatore del fallimento di una Srl, nei confronti della quale il Fisco aveva proceduto a una rettifica delle dichiarazioni Iva, attribuendo tutto il reddito lordo prodotto durante gli anni oggetto del controllo fiscale, aveva fatto valere due precedenti pronunce. Si trattava di due sentenze della commissione tributaria del Lazio divenute definitive che avevano per oggetto avvisi di rettifica Iva redatti in conseguenza del medesimo controllo fiscale, ma relative ad altre annualità. I verdetti avevano verificato l'esistenza di validi motivi economici che giustificavano la condotta tributaria della società. La pronuncia della Corte di giustizia sottolinea come, dopo una prima fase di tenore diverso nella quale ritenevano che ogni annualità conserva la propria autonomia, ora i giudici italiani si considerano vincolati dai precedenti passati in giudicato. Una scelta formalmente legittima. D'altra parte, infatti, la stessa Corte di giustizia ricorda che le modalità di attuazione del principio dell'autorità del giudicato rientra nell'autonomia degli ordinamenti giuridici nazionali. La sentenza però fa un passo ulteriore e mette in evidenza come il cambiamento interpretativo realizzato dai giudici italiani in favore di una forza vincolante per ogni periodo d'imposta rischia di compromettere gravemente le armi contro l'abuso di diritto almeno in ambito comunitario: la riscossione dell'Iva — riconosce la sentenza depositata ieri — svolge un ruolo importante nella costituzione delle risorse proprie della Comunità europea «e l'applicazione dell'articolo 29/09 del Codice civile potrebbe impedire la piena attuazione del principio della lotta all'abuso di diritto, elaborato dalla giurisprudenza della Corte in materia di Iva quale strumento diretto a garantire la piena applicazione del regime comunitario dell'Iva». La nuova interpretazione non solo impedisce di rimettere in questione una pronuncia che ha già acquistato efficacia di giudicato anche se è stata commessa una violazione del diritto comunitario, ma ostacola anche qualsiasi revisione quando la decisione definitiva si basa su un'interpretazione delle norme comunitarie che riguardano pratiche abusive in materia di Iva in contrasto con il diritto Ue: la scorretta applicazione di queste regole avrebbe un automatico effetto moltiplicatore, riproducendosi per ogni nuovo esercizio fiscale senza che sia possibile una correzione. Verrebbe così compromesso il principio di effettività del diritto comunitario nel nome del rispetto assoluto del principio del giudicato. La Corte di giustizia ne trae così le conclusioni affermando l'inapplicabilità del Codice civile italiano ogni volta che la sua attuazione mina in maniera assoluta la possibilità di fare ricorso al diritto comunitario. In questo caso spetterà al giudice nazionale provvedere a disapplicare la nonna interna. *Giovanni Negri*

IL SOLE 24 ORE

Le conseguenze della decisione

Ma il principio non può valere solo «pro-fisco»

Il via libera della Corte di giustizia al superamento del giudicato esterno sollecita alcuni interrogativi che è opportuno esaminare, al di là del caso materiale, irrimediabilmente segnato a favore del fisco.

Il profilo oggettivo. In primo luogo, va chiarito l'ambito applicativo dell'intervento della Corte europea, in senso oggettivo: il primato del principio di effettività è riconosciuto, nel caso esaminato, con riguardo all'abuso di diritto, privilegiato rispetto alla tutela della certezza del diritto; derivante dal giudicato formatosi in altre vicende giudiziarie analoghe. Vi è dunque una valutazione comparata dei due principi (effettività e certezza) che viene risolto a favore del primo osservando che «ostacoli d'itale portata (cioè l'applicazione estesa del principio di cosa giudicata, *ndr*) non possono essere ragionevolmente giustificati dal principio di certezza del diritto e devono essere dunque considerati in contrasto con il principio di effettività». Ne consegue che l'efficacia del giudicato esterno si esaurisce quando il suo effetto si scontra con un ulteriore principio di derivazione comunitaria. Si può, allora, sostenere che il giudicato esterno sopravviva quando non sia in conflitto con disposizioni tutelate a livello comunitario, ad esempio per i tributi non armonizzati e per questioni valutative, sottratte al sindacato in sede europea.

Il profilo soggettivo. L'altro aspetto riguarda il profilo soggettivo, cioè i destinatari della sentenza. Nel caso Olimpiclub è la tesi erariale a uscire vittoriosa: tuttavia, il principio di supremazia ora stabilito non è solo pro fisco ma può valere anche per il contribuente, in tutti i casi in cui l'amministrazione finanziaria pretenda di far valere un giudicato esterno a essa favorevole che sia, però, contraria a principi comunitari. Il che si verifica certamente per i tributi armonizzati (anche parzialmente) e, quindi, in particolare, per l'Iva, imposta per la quale gli interventi della Corte di giustizia hanno pesantemente segnato l'attività del legislatore nazionale (si pensi al caso Stradasfalti, relativo alla detrazione dell'Iva sulle spese di impiego degli automezzi).

Le regole del gioco. Vi è, infine, un terzo profilo meritevole di attenzione, in margine alla sentenza. Non può sfuggire che il caso materiale da cui origina la controversia — cioè l'affidamento di un complesso sportivo in uso gratuito a un'associazione, i cui soci sono detentori delle quote sociali della concedente — è certamente "abusivo" se valutato secondo la mentalità corrente e, in particolare, dopo l'intervento della Cassazione (Sezioni unite civili, sentenze 23 dicembre 2008, n. 30057 e n. 30058). Non deve sfuggire, però, che i fatti materiali, a quanto si intende dalla sentenza, risalgono agli anni 1988-1991, periodo nel quale il principio dell'abuso di diritto era appena entrato nelle norme fiscali (con l'articolo 10 della legge 408/1990) e, oltre tutto, con limitazioni applicative ben individuate. Riflettendo sull'insegnamento della Cassazione (sull'abuso) e, ora, della Corte di giustizia (in relazione alla supremazia dell'effettività della norma rispetto alla tutela della certezza dei diritti) viene spontaneo osservare una mutazione delle regole del gioco che vede, oggi, la prevalenza della sostanza (appunto, l'effettività) sulla forma (resa, nel caso specifico, da un effetto processuale). La domanda è dunque se, in presenza di una svolta d'itale portata, non sia lecito attendersi un atto di clemenza, ad esempio, una riedizione della definizione delle "liti pendenti", che consenta di chiudere un passato in cui le regole (e la loro interpretazione) erano un po' diverse da quelle attuali. *Paolo Centore*